



# COMUNE DI MAZZARRONE

PROVINCIA DI CATANIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <u>4</u> DEL REG.	<b>OGGETTO:</b>	Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
DATA 30/01/2023		

L'anno duemilaventitré il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 17,30 e segg. nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il C.C., alla prima Convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRES	ASS	CONSIGLIERI		PRES	ASS
1) Santo	Concetta	X		8) Morreale	Cristina	X	
2) Raniolo	Rosario	X		9) Cavallo	Giuseppe	X	
3) Picarella	Giovanni	X		10) Scribano	Giovanni	X	
4) Battaglia	Martina	X		11) Arestia	Giuseppe	X	
5) Tasca	Samuel	X		12) Gulino	Ambra		X
6) Amato	Vincenzo	X					
7) Cascone	Vincenzo	X			TOTALE	11	1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Salvina Cirnigliaro Il Presidente Dott. Giovanni Picarella constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente, passa a trattare il terzo punto all'o.d.g., avente come oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197".

Il Presidente relaziona brevemente sulla proposta in esame.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

- cons. Amato: considerato che si tratta di debiti iscritti in ruolo, chiede di conoscere l'entità del gettito anche per poter cercare di aiutare le famiglie sempre più in difficoltà economica.
- Presidente: le cartelle interessate sono per circa il milione di euro.
- Segretario Generale: le cartelle a cui si fa riferimento sono di cartelle con importi già accertati e messi in bilancio in caso contrario i Comuni si troverebbero un buco nel bilancio per il mancato introito. Il cittadino può chiedere all'agenzia di riscossione la rottamazione delle cartelle fino al 30.06.2022.
- Presidente: L'atto in esame serve a dare la possibilità di chiedere la rottamazione delle cartelle direttamente all'Agenzia di Riscossione. In questo modo l'Ente ha garantita la sorte capitale mentre verranno abbattute le sanzioni e gli interessi relativi.
- Sindaco: La G.M. si è adoperata per l'adozione dell'atto perché l'Ente non può permettersi di non introitare circa 300 mila euro. Una buona amministrazione deve garantire il pareggio di bilancio. Dal 2018 l'A.C. ha affidato ad Area Srl la riscossione coattiva dei tributi mentre continua ad aiutare ed assistere tutti i cittadini in difficoltà economica.
- cons. Amato: Non si può aggravare la già critica situazione economica dei cittadini. Ritiene che occorre una buona informazione per i cittadini che vogliono usufruire della Legge per la rottamazione delle cartelle. Dichiaro, infine, che il gruppo di minoranza voterà contro l'atto in esame.
- cons. Arestia: I Comuni non possono eliminare somme già inserite in bilancio: si creerebbe un danno erariale.
- Presidente: i commi 227 - 229 - 231 inseriti nella normativa non toglie nulla al cittadino anzi gli dà la possibilità di mettersi in regola nei confronti dell'Ente debitore e, per questi motivi, ritiene che l'atto in esame debba essere approvato favorevolmente dall'intero C.C.



Constatato che nessun altro consigliere chiede la parola, invita il Consiglio Comunale a votare la proposta in esame;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Amato-Cascone-Morreale), espressi nei modi di legge, alla presenza dei prefati scrutatori;

### **DELIBERA**

Di approvare la delibera avente come oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197".

Successivamente, il cons. Arestia, chiede l'immediata esecutività dell'atto in esame.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Amato-Cascone-Morreale), espressi nei modi di legge, alla presenza dei prefati scrutatori;

### **DELIBERA**


Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera in esame.

Il Presidente, avendo esaurito i punti all'o.d.g., alle ore 18:05 dichiara chiusi i lavori consiliari.



**OGGETTO:** Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.  
Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Proponente: Il Presidente del C.C.



Redigente: il Funzionario



---

## **PREMESSO**

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento*

*automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

**VISTO** il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

#### **PRECISATO**

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

#### **CONSIDERATO**

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Mazzarrone presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;
- che l’ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell’Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell’art. 1 della L. 197/2022;

**RITENUTO** di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

**CONSIDERATO**, altresì, che a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all’art. 1, comma 231 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, e questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

**VISTO** l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 13/01/2023, quale proposta per il Consiglio Comunale, avente per oggetto: *“Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”*.

Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197”.

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria (Verbale n. 5 del 23.01.2023), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**PROPONE**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ((da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria).

5. di procedere alla pubblicazione della presente nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Proposta di Deliberazione - Reg. n° 13 del 25-01-2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole / ~~Contrario per i seguenti motivi:~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 25.01.2023

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / ~~Contrario per i seguenti motivi:~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li, 25.01.2023

# COMUNE DI MAZZARRONE

(Provincia di Catania)

## Revisore Unico dei Conti

Verbale n.05 del 23.01.2023

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.  
esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1 comma 229 della L. 29 dicembre 2022 n.197" – Proposta per il C.C.

### IL REVISORE DEI CONTI

#### PREMESSO

- che con trasmissione via pec del 16.01.2023 è stata trasmessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Carmela Linda Cilia, la proposta di deliberazione di giunta municipale n.5 del 13.01.2023 avente per oggetto "annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1 comma 229 della L. 29 dicembre 2022 n.197"

#### ESAMINATI

Il testo del verbale di deliberazione della giunta municipale n.5 del 13.01.2023.

Visto i comma 227, 228,229 dell'art. 1 legge nazionale 197 del 29.12.2022.

#### ANALIZZATI

Le considerazioni che fanno parte integrante della suddetta deliberazione e vista la facoltà che la normativa di riferimento nell'optare, alla non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1 comma 229, della legge nazionale 197 del 29.12.2022.

#### VISTO

che l'amministrazione con le dovute motivazioni intende avvalersi della suddetta opzione anche nel rispetto dell'art. n. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n.446 che disciplina la potestà regolamentale generale degli enti in materia di entrata.

#### RICHIAMATO

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i e in particolare gli art. 239,175 e 162;
- il D.lgs n.118/2011;
- lo statuto comunale vigente;
- Il regolamento di contabilità comunale vigente;

#### ACCERTATO

che l'opzione esercitata della giunta municipale ci permette e ci conferma:

- a) il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio *dettati dal TUEL*;
- b) il rispetto del pareggio di bilancio *dettato dal TUEL*;
- c) il rispetto del saldo di finanza pubblica *ex art.1, comma 466, della Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017)*;

#### DATO ATTO

- del parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica espresso, in data 13/01/2023, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Carmela Linda Cilia;
- del parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile espresso, in data 13/01/2023, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Carmela Linda Cilia;

tutto ciò premesso, considerato, osservato e accertato,

#### ESPRIME

#### PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 23/01/2023

Revisore Unico dei Conti







Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL PRESIDENTE DEL C.C.



**IL SEGRETARIO GENERALE**



**E' copia conforme per uso amministrativo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2009, n. 69) al n. \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme Attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Li, 30-01-2023

\_\_\_\_\_

